



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/ 435949 - fax 0823/ 402625 - C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail: ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it

A tutto il Personale Docente e ATA
Sito WEB
Atti

Oggetto: ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA

Nel richiamare tutto il personale alla puntuale osservanza di quanto disposto dal CCNL/06.09, dall'art. 71 del D. L. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), dalle circolari n. 7 del e n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, dal D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dal Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 e dalla circolare n. 7 /2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l'innovazione, **si trasmettono le seguenti disposizioni relative alle modalità di comunicazione e fruizione delle assenze per malattia e delle richiesta di permesso.**

Assenza per malattia

L'assenza per malattia (o l'eventuale prosecuzione di una precedente assenza per malattia) deve essere comunicata al centralino della sede centrale **entro le ore 8,00**, indipendentemente dall'orario di servizio osservato nella giornata, salvo comprovato impedimento.

Il dipendente è tenuto a comunicare, per le vie brevi, la presumibile durata della prognosi, e a fare pervenire alla scuola la certificazione medica contenente l'indicazione della sola prognosi entro 5 giorni successivi all'inizio della malattia a mezzo mail con avviso di ricevimento).

La scuola disporrà il controllo della malattia sin dal primo giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni, tranne che nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private.

Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

Ai sensi del D.M. 18 dicembre 2009, n. 2006, è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l'esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l'amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all'atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l'assenza è riconducibile a tale patologia.

È doveroso ricordare che, in base all'art. 71 del D.L. 112/08, per i primi 10 giorni di assenza per malattia (di ogni assenza) sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.

Non si procede alla decurtazione del trattamento economico accessorio nei seguenti casi tassativamente individuati dalla legge:

- assenze dovute ad infortuni sul lavoro;
- assenze per malattia Covid;
- assenze per malattia dovute a causa di servizio;
- ricovero ospedaliero o in day hospital;
- assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Permesso retribuito per motivi personali e familiari

Il permesso retribuito per motivi personali e familiari deve essere richiesto al dirigente scolastico (o al DSGA da parte degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici) **almeno 3 giorni prima**, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza, e giustificato con idonea documentazione o autocertificazione che può sostituire esclusivamente fatti e circostanze certificabili.

Per questa tipologia di assenza il personale docente può utilizzare, oltre ai 3 giorni per anno scolastico previsti dal contratto, i 6 giorni di ferie durante l'attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9, del CCNL/06.09 successivamente illustrate.

Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

Poiché il Contratto della Scuola, così come altri Contratti del Pubblico Impiego, **non prevede l'istituto del permesso per visite specialistiche**, si ricorda che il lavoratore, in caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, deve presentare la richiesta al dirigente scolastico con congruo anticipo, specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:

- Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata (al massimo due ore per il personale docente).
- Permesso retribuito per motivi personali, da giustificare con certificazione dell'avvenuta prestazione o autocertificazione.
- Assenza per malattia da giustificare con certificato medico comprovante lo stato di salute ed attestante la prestazione con l'indicazione dell'orario in cui è stata effettuata.
- Ferie.

In caso di ricorso all'assenza per malattia, si applicano anche a questa tipologia di assenza le prescrizioni previste per la malattia in materia di certificazione e controllo fiscale. Pertanto il dipendente, quando l'assenza venga a coincidere con il terzo evento nell'arco dell'anno solare o si protragga per più di dieci giorni, se intende avvalersi di una struttura privata, dovrà produrre, unitamente all'attestazione dell'avvenuta prestazione, **anche** la prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico curante convenzionato con il SSN. Il dipendente dovrà inoltre indicare la presumibile durata della sua assenza dal domicilio per consentire alla scuola una valutazione sulle modalità e opportunità di controllo fiscale, obbligatorio se si ricorre all'assenza per malattia.

Quale che sia la tipologia di assenza richiesta, in applicazione delle norme del contratto collettivo dei lavoratori e conformemente alle interpretazioni dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), per usufruire di permesso per visita specialistica **il lavoratore deve documentare insieme all'avvenuta prestazione anche l'effettiva impossibilità di effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio.**

Ferie

Le ferie devono essere richieste da tutto il personale, docente e ATA, al dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione, valutate le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, e ne motiva per iscritto l'eventuale diniego. La richiesta deve essere presentata all'ufficio del dirigente almeno 5 giorni prima.

Per i docenti è prevista dall'art. 13, comma 9, del CCNL/06-09 la possibilità di fruire 6 giorni di ferie durante lo svolgimento dell'attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa IONE RENGA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma2 del Decreto Legislativo n. 39/1993